

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE RDO IN MEPA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL
PROGETTO CARE LEAVERS “SPERIMENTAZIONE DI INTERVENTI IN FAVORE DI
COLORO CHE AL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ VIVONO FUORI DALLA
FAMIGLIA D’ORIGINE SULLA BASE DI UN PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ
GIUDIZIARIA” PER L’ANNO 2022
CUP D31H22000200003 – CIG A007CC468A**

Sommario

ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO, OBIETTIVO E DESTINARI	1
ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	3
ART. 3 - MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO	7
ART. 4 - QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE, RAPPORTO GIURIDICO, RESPONSABILITÀ	7
ART. 5 - REFERENTE	9
ART. 6 - DURATA DELL’APPALTO	9
ART. 7 - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO	9
ART. 8 - CONTRATTO	11
ART. 9 - PAGAMENTO DELLE FATTURE	11
ART. 10 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	13
ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO	14
ART. 12 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA	15
ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	15
ART. 14 - GARANZIA DEFINITIVA	15
ART. 15 - POLIZZE ASSICURATIVE	16
ART. 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	16
ART. 17 - VIGILANZA E CONTROLLI	17
ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	17
ART. 19 - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO	18
ART. 20 - OSSERVANZA NORMATIVA	18
ART. 21 - CONTROVERSIE GIUDIZIARIE	18

ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO, OBIETTIVO E DESTINARI

Oggetto del presente appalto è un servizio composto dalle attività afferenti al progetto Care Leavers “Sperimentazione di interventi in favore di coloro che al compimento della maggiore età vivono fuori dalla famiglia d’origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria”. Il servizio è finalizzato a supportare la sperimentazione nei territori dell’Alta Padovana di una misura nazionale a sostegno di coloro che al compimento della maggiore età vivono fuori dalla famiglia d’origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, che li abbia collocati in Comunità Residenziale o in Affidamento Familiare, senza che sia previsto il rientro nella famiglia d’origine presumendo che il ragazzo/a possa intraprendere un progetto di autonomia, attraverso:

- La gestione delle borse per l’autonomia quali strumento economico integrativo alle altre possibili misure economiche (es. RdC, interventi comunali, borse lavoro, tirocini per l’inclusione) nella misura non superiore ai 780 € mensili, complessivi;

- L'affiancamento al giovane adulto della figura del tutor per favorire l'autonomia, con il compito di sostenere le finalità e gli obiettivi della sperimentazione nazionale e dei progetti individualizzati attraverso l'accompagnamento e la collaborazione con l'Assistente Sociale referente del Progetto individualizzato.

Ogni giovane sarà beneficiario/a quindi di un progetto individualizzato per l'autonomia che guiderà la sperimentazione, coordinato con l'eventuale Patto per l'inclusione sociale o Patto per il lavoro se beneficiario del Reddito di Cittadinanza o dell'Assegno d'Inclusione.

Gli obiettivi che il Progetto Care Leavers si fissa di perseguire sono:

- Sostenere il percorso di autonomia economica tramite l'erogazione di borse;
- Accompagnare il percorso di autonomia nel progetto di vita da parte del tutor che si configura come facilitatore dei processi;
- Agevolare percorsi di integrazione e socializzazione creando identità di gruppo attraverso il coinvolgimento dei beneficiari.

I destinatari degli interventi saranno individuati in stretto raccordo con i servizi sociali territoriali a partire dai criteri di seguito indicati. Sono protagonisti/e – destinatari/e della sperimentazione i/le giovani residenti in Italia che al compimento della maggiore età vivono fuori dalla famiglia di origine a seguito di:

- Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido etero-familiare (non possono, pertanto, essere considerati gli affidi a parenti entro il quarto grado);
- Provvedimento di prosieguito amministrativo.

Si ricorda che il c.d. "prosieguito amministrativo", decretato dal Tribunale per i Minorenni, su richiesta dei servizi sociali del Comune che ha in carico il/la minore, prevede l'affidamento ai servizi sociali del/della giovane interessato/a sino al compimento del ventunesimo anno di età al fine di un supporto prolungato volto al buon esito del percorso di inserimento finalizzato all'autonomia in base agli articoli 25 e 29 del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 "Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni" e ss.mm.ii. Il prosieguito amministrativo e/o il progetto per l'autonomia sono programmati con congruo anticipo rispetto al compimento della maggiore età del soggetto interessato. Questo permette la costruzione di percorsi di accompagnamento all'autonomia all'interno di progettualità mirate e condivise con la ragazza o il ragazzo beneficiari, nonché con gli operatori dei servizi territoriali di riferimento, delle comunità di accoglienza e delle famiglie affidatarie.

Rientrano quindi sia i/le ragazzi/e maggiorenni per i quali non sia stato assunto un provvedimento di prosieguito sia coloro per i quali vi sia tale provvedimento con inclusione in percorsi di autonomia (esempio collocamento negli appartamenti per l'autonomia).

Potranno beneficiare in maniera meno intensiva del supporto da parte del tutor per l'autonomia, dell'inserimento nella rete locale di accompagnamento e della partecipazione a occasioni collettive di confronto e socializzazione, anche i giovani per i quali è previsto il rientro presso la famiglia di origine o che hanno una propria autonomia economica ma necessitano di un percorso strutturato di accompagnamento verso l'età adulta.

Ogni anno, nella sperimentazione, rientrano sia coloro che compiono 18 anni nell'anno (e quindi diventano beneficiari di un progetto per l'autonomia), sia coloro che compiono 17 anni nell'anno. Con quest'ultimi saranno avviate le procedure di valutazione della situazione e la co-costruzione del futuro progetto per l'autonomia.

I beneficiari del progetto, prima coorte, sono individuati tra coloro per i quali il compimento della maggiore età sia avvenuto o avvenga nel corso del biennio 2023-2024, e sino al compimento del ventunesimo anno di età.

In considerazione delle risorse disponibili e del costo medio per l'attivazione di ogni Percorso di Autonomia si stima che sarà possibile inserire nella sperimentazione circa 5 giovani neo maggiorenni. Il progetto individualizzato prevede un'attuazione di 36 mesi (non oltre il compimento dei 21 anni).

Il Percorso di Autonomia sarà definito e concordato con il servizio di riferimento (Servizio Protezione e Cura Minori) e tradotto in un complesso di prestazioni di natura educativa, promozionale, di socializzazione ed economica prestate sia presso il domicilio che in altre sedi istituzionali o associative del territorio di appartenenza. In considerazione della natura del progetto, l'accompagnamento del giovane non si conclude quindi con l'inserimento nel mercato del lavoro o l'accesso a iniziative che riducono o sospendono il contributo economico.

Il servizio dovrà essere svolto nel territorio dei Comuni afferenti all'Ambito Territoriale Sociale Ven_15 che vede capofila la Federazione dei Comuni del Camposampierese. L'ATS VEN_15 corrisponde al territorio del Distretto sociosanitario n. 4 Alta Padovana dell'Azienda ULSS 6 Euganea (257.442 residenti distribuiti su 28 Comuni), caratterizzato dall'affidamento dei Comuni all'Azienda ULSS della delega della gestione di parte dei servizi e delle attività sociali di competenza comunale in essere da oltre un trentennio.

L'Ambito Territoriale ATS VEN_15 comprende i seguenti Comuni: Borgoricco, Campo San Martino, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, Carmignano di Brenta, Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, Loreggia, Massanzago, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, Santa Giustina in Colle, Tombolo, Trebaseleghe, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villafranca Padovana, Villanova di Camposampiero.

Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, l'appalto non è diviso in lotti poiché si tratta di un servizio standardizzato e omogeneo per tipologia di interventi e per qualificazione degli operatori dedicati all'esecuzione.

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Per realizzazione del presente servizio oggetto di affidamento, sono previste le seguenti azioni:

- Azione A - Gestione delle "Borse per l'autonomia"
- Azione B - Gestione dell'Attività di tutoraggio
- Azione C - Costi vari legati alle attività da realizzare con i ragazzi

Di seguito sono descritte le tre azioni previste. Per ulteriori dettagli è necessario fare riferimento al manuale giugno 2019 "Interventi in via sperimentale a favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria" del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all'addendum "Integrazioni al progetto sulla base degli adeguamenti intervenuti nel corso del primo triennio di Sperimentazione".

Azione A – Gestione delle "Borse per l'autonomia"

Il sostegno all'autonomia si sostanzierà con l'assegnazione di una borsa individuale per la copertura delle spese ordinarie e specifiche di percorso affrontate dal care leaver, secondo le modalità stabilite dai manuali sopra citati.

Il valore mensile dell'assegno ammonterà ad un importo non superiore a 780€ per un totale annuo massimo di 9.360€, per i ragazzi in possesso di un valore ISEE in corso di validità non superiore a 9.360€. Se il giovane è destinatario di un provvedimento di prosieguo amministrativo, l'ammontare della borsa darà parametrata ai servizi coperti dal provvedimento stesso e comunque non superiore al 50% dell'importo pieno (390€ mensili e 4680€ annui).

Il budget di progetto è composto, in primis, dalla quota del Reddito di cittadinanza, cui si aggiungerebbero gli eventuali assegni per il diritto allo studio o altre tipologie di sostegno all'inserimento lavorativo.

Per tale azione il finanziamento quantificato per le Borse e l'Autonomia è pari a € 10.000 esente IVA (da erogare secondo le indicazioni progettuali che verranno definite dall'Équipe Multiprofessionale dell'Azienda Ulss 6 Euganea Distretto Alta Padovana). Le spese riferite a questa azione non sono soggette a IVA.

Azione B - Gestione dell'Attività di tutoraggio

Il tutor deve essere una figura professionale terza rispetto al sistema dei servizi nell'attuale progetto personalizzato del ragazzo. Il tutor è impegnato a sostenere le finalità e gli obiettivi della sperimentazione nazionale e dei progetti individualizzati in collaborazione con gli operatori dell'Équipe Multidisciplinari e, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

- aiutare il/la Care Leaver (C.L.) nella definizione e declinazione temporale del progetto per l'autonomia;
- sostenere il/la C.L. nel corretto ed efficace utilizzo delle risorse economiche della borsa per l'autonomia;
- affiancare il/la C.L. nell'attuazione del progetto fornendo informazioni, indicazioni organizzative, supporto all'individuazione di soluzioni a difficoltà pratiche (es. accesso ai benefici del diritto allo studio o difficoltà nell'espletamento di pratiche per i tirocini, ecc.);
- stimolare ed affiancare il/la C.L. nelle fasi di autovalutazione e valutazione in itinere delle competenze e abilità progressivamente acquisite e degli obiettivi raggiunti e/o non ancora consolidati, assicurando la corretta compilazione degli strumenti dedicati;
- facilitare il/la C.L. nel mantenimento dei rapporti con gli adulti (assistente sociale, famiglia affidataria, educatori delle comunità) cui il ragazzo è stato affidato sino alla maggiore età laddove necessario e ritenuto opportuno;
- facilitare e sostenere l'avvio di relazioni nuove all'interno della rete territoriale in sintonia con le esigenze e le inclinazioni dei/delle C.L.;
- favorire occasioni di confronto tra ragazzi che condividono la medesima esperienza, anche organizzando, conducendo e coordinando la costituzione e realizzazione della Youth Conference Locale e supportando l'organizzazione e realizzazione di quelle regionale e nazionale laddove richiesto;
- sostenere e accompagnare il gruppo nel percorso di valutazione collettivo del progetto sperimentale;
- partecipare alle riunioni di équipe periodiche organizzate dai servizi referenti locali del progetto;
- partecipare alle riunioni di rete a livello locale eventualmente organizzate;
- affiancare le figure istituzionali e non, già presenti nella rete di sostegno del/della C.L.;

- agire in stretto raccordo con i servizi che mantengono la referenza del progetto di accompagnamento verso l'autonomia, nonché con gli altri punti di riferimento affettivo e sociale del ragazzo, laddove ritenuto opportuno;
- partecipare ai seminari di formazione e monitoraggio organizzati dall'assistenza tecnica a livello nazionale o locale;
- collaborare alla realizzazione delle attività di monitoraggio e valutazione.

Ulteriori indicazioni sul ruolo, le funzioni e i compiti del tutor, sono indicate nella "Guida della sperimentazione nazionale Care Leavers", nel documento "Interventi in via sperimentale in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria" e nell'addendum contenente aggiornamenti sulla nuova triennialità ai quali si rimanda.

Per il servizio di tutoraggio è richiesta una figura professionale con i titoli di studio sotto riportati:

- Laurea specialistica o vecchio ordinamento in:
 - Scienze dell'educazione;
 - Psicologia;
 - Pedagogia;
 - Servizio sociale e politiche sociali;
- Diploma di Laurea Triennale in:
 - Scienze dell'Educazione;
 - Psicologia;
 - Servizio sociale.

In alternativa, in assenza del conseguimento di laurea nelle classi sopra indicate, si richiede l'esperienza maturata pari ad almeno dieci anni di lavoro nell'ambito sopra descritto. Si richiede inoltre comprovata esperienza professionale post - laurea, almeno triennale, in ambito socio educativo (Educatore di comunità, individuale, centri diurni, etc..) come previsto dal paragrafo 8.4 del manuale giugno 2019 "Interventi in via sperimentale a favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria" del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Si ritiene opportuno che il tutor possa seguire da un minimo di 4 fino ad un massimo di 6 progetti individualizzati al fine di assicurare prestazioni adeguate ai bisogni dei beneficiari. È plausibile che l'impegno possa essere più intenso nel corso del primo anno e possa diminuire nel successivo.

Al fine di quantificare le ore da attribuire ai tutor si consiglia di tenere presente queste indicazioni:

- dedicarsi al singolo ragazzo per poter costruire con lui una relazione significativa e accompagnarlo nella definizione e realizzazione del suo percorso di autonomia (dalle 4 alle 6 ore settimanali);
- Seguire il monitoraggio e la valutazione della sperimentazione;
- Partecipare alle equipe multidisciplinari;
- Partecipare ai tavoli locali e ai tavoli regionali;
- Partecipare alla formazione nazionale;
- Poter essere il tutor di più ragazzi dello stesso ambito territoriale per poter svolgere con loro attività comuni e quindi riuscire a raggiungere l'obiettivo di creare un gruppo di pari che possa diventare significativo per l'empowerment personale e di comunità;

- Costituire e supportare la costituzione della Youth Conference locale e regionale in collaborazione con gli altri tutor dell'autonomia.

Il personale deve essere automunito e svolgere anche prestazioni di accompagnamento dei beneficiari, qualora il progetto personalizzato lo preveda.

Il tutor sarà tenuto a svolgere la formazione obbligatoria prevista dalla sperimentazione, oltre a partecipare ad incontri online e in presenza con i Servizi Sociali competenti in relazione al progetto individuale dei Care Leavers. Potranno essere previsti inoltre incontri periodici sull'andamento della sperimentazione con i referenti del progetto per l'Ambito Territoriale, oltre a incontri a livello regionale e nazionale.

È consigliabile che il tutor sia prevalentemente dedicato alla sperimentazione e non è consigliabile che abbia già un altro incarico/ruolo all'interno dei servizi sociali ed educativi poiché ciò potrebbe impedirgli di costruire un orario flessibile di lavoro che si possa conciliare con le necessità d'implementazione del progetto, che possono variare nel tempo e soprattutto con la realizzazione di incontri o gite fra ragazzi che potranno essere svolte anche in orari serali o nel fine settimana.

L'affidatario, dovrà compilare on line, sia nelle fasi preliminare che durante lo svolgimento e monitoraggio, lo strumento informatico predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro 5 giorni dallo svolgimento delle varie prestazioni.

L'Affidatario si impegna a garantire il servizio senza interruzioni né riduzioni di orario, provvedendo nei casi di assenza giustificata alla sostituzione del personale con altro personale avente la stessa qualifica professionale.

Per la figura del tutor, della sua autonomia in questa azione, il finanziamento previsto è pari a € 46.653,01 IVA esclusa. Le spese riferite a questa azione sono soggette a IVA al 22%.

Azione C. Costi vari legati alle attività da realizzare con i ragazzi

Le spese imputabili a questa voce di costo sono legate all'organizzazione delle attività da realizzare assieme ai Care Leavers coinvolti nella sperimentazione, oltre alle spese di viaggio. Ai costi vari sono imputabili, dunque, le spese per l'organizzazione di eventi da realizzare con e per i ragazzi, eventuali spese di spostamento dei Tutor per l'autonomia, costi per i viaggi dei ragazzi e dei referenti di Ambito territoriale per aderire ai momenti di formazione nazionale, costi per la partecipazione a youth conference regionale e nazionale, costi per l'organizzazione di eventi con i ragazzi. A titolo esemplificativo, si elencano le spese ammissibili che rientrano in questa voce di costo:

- Spostamenti (bus, tram, pullman, treno, aereo);
- Biglietti per mostre, cinema, teatro e altre attività culturali/ricreative;
- Pasti e altre spese alimentari per momenti conviviali, feste, ecc.;
- Pernottamento dei ragazzi, in caso di necessità, in occasione delle Youth Conference;
- Spese per materiali per attività ludiche, ricreative, informative;
- Affitto di stanze/strutture per gite;
- Materiali di cancelleria.

I costi vari legati al lavoro con i ragazzi, possono incidere da un minimo del 7% ad un massimo del 10% dell'importo complessivo del finanziamento. Per tale azione il

finanziamento quantificato per i costi generali è di € 4.918,03 IVA esclusa. Le spese riferite a questa azione sono soggette a IVA al 22%.

ART. 3 - MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO

L'Affidatario:

- è tenuto a dare esecuzione a quanto offerto in sede di gara
- è tenuto a collaborare con le équipes multiprofessionali per verificare l'efficacia degli interventi e ad attuare le indicazioni atte a migliorare la qualità del servizio;
- è tenuto ad assicurare, per tramite del Referente, un'effettiva collaborazione con i referenti di Ambito e con il Mentor per attività di promozione e per favorire il processo di appropriazione delle metodologie del progetto da parte dei servizi;
- dovrà presentare periodicamente delle relazioni scritte;
- s'impegna ad assicurare la reperibilità di un referente unico durante le ore di lavoro, per necessità di tipo organizzativo.

L'Affidatario avvalendosi di sedi, mezzi di trasporto (propri o del proprio personale), servizi e personale proprio garantirà le prestazioni richieste nel presente Capitolato nonché la cura degli aspetti relativi all'organizzazione del personale, attuando quanto proposto in sede di gara nel Progetto organizzativo. L'Affidatario è tenuto al reperimento delle sedi necessarie per garantire le prestazioni richieste nel presente Capitolato.

Ai fini di garantire un'efficace continuità d'intervento in relazione ai progetti di autonomia già avviati nella scorsa triennalità e alle buone prassi apprese nel corso della sperimentazione, si chiede all'Ente affidatario di garantire un sufficiente passaggio di consegne con l'attuale Ente erogatore del servizio.

ART. 4 - QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE, RAPPORTO GIURIDICO, RESPONSABILITÀ

L'Affidatario si impegna a garantire la gestione e l'organizzazione delle attività descritte nel presente Capitolato tramite propri collaboratori indicati in sede di gara e di comprovata (curricula) formazione ed esperienza.

L'Affidatario del servizio si impegna a garantire la gestione e l'organizzazione del servizio descritto nel presente Capitolato tramite propri/o operatore/i con funzioni di tutor in possesso dei seguenti requisiti:

- maggiore età;
- idoneità fisica all'impiego;
- idoneo titolo di studio (come indicato all'art. 2 del presente disciplinare, Azione B - Gestione dell'Attività di tutoraggio);
- (se non in possesso del titolo di studio richiesto) esperienza maturata pari ad almeno 10 anni in ambito socio - educativo (educatore di comunità, individuale, centri diurni, etc);
- comprovata esperienza professionale post laurea almeno triennale in ambito socio - educativo (educatore di comunità, individuale, centri diurni, etc).
- patente B;
- automunito.

Al fine di adempiere a quanto previsto dall'art. 41, comma 14, del D.lgs 36/2023, si evidenzia che i costi delle manodopera sono stati quantificati in una percentuale non inferiore al 73,77% del valore dell'appalto.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 41, comma 14, del D.lgs 36/2023, si evidenzia che il contratto collettivo applicato alla progettazione dell'appalto è quello del Settore cooperative sociali i cui costi della manodopera di riferimento sono quelli le tabelle di cui al Decreto direttoriale n. 7 del 17 febbraio 2020 "Settore Cooperative", disponibili al link:

<https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Decreto-Direttoriale-n-7-2020.pdf>

L'Affidatario è tenuto a comunicare alla SA i nominativi dei tutor incaricati, specificando per ognuno di essi l'inquadramento contrattuale, le precedenti esperienze di lavoro svolte e trasmettendo copia del curriculum vitae prima dell'immissione in servizio.

Entro 10 giorni dalla stipula del contratto, l'affidatario deve inviare alla SA l'elenco nominativo del personale, indicandone le specifiche mansioni, l'inquadramento contrattuale, il titolo professionale e l'attribuzione delle ore di tutoraggio onde assicurare il corretto espletamento del servizio. Ogni variazione che dovesse intervenire nel corso dell'anno educativo deve essere comunicata tempestivamente (entro due giorni) alla SA.

Il personale utilizzato deve essere di assoluta fiducia ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni normative vigenti in materia di segreto professionale e di trattamento dei dati, garantendo la riservatezza delle informazioni riguardanti il minore e la sua famiglia.

È fatto divieto assoluto ai tutor di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o loro parenti. I rapporti tra il personale e i destinatari del servizio devono essere improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme di un comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione. Ogni operatore è pertanto tenuto a mantenere un comportamento rispettoso della dignità e della riservatezza dell'utenza, a tutelare il segreto professionale nonché a garantire lo svolgimento puntuale di quanto concordato nel Progetto personalizzato.

L'affidatario s'impegna ad impiegare il personale in modo continuativo e a garantire la continuità tra tutor e beneficiari, fatti salvi i casi di impedimento dovuti a cause fortuite o di forza maggiore, garantendo la sostituzione immediata dell'operatore che non soddisfi il servizio, su motivata richiesta scritta dell'Ente committente, con un altro operatore avente i requisiti previsti dal Disciplinare. L'Affidatario si obbliga a provvedere all'aggiornamento e alla formazione del proprio personale che presta servizio nei Servizi oggetto dell'appalto.

L'Affidatario solleva la SA da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative, fiscali e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico la responsabilità sul versamento degli oneri relativi anche nel caso di collaborazioni libero-professionali. L'Affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo vigente per tutto il personale utilizzato, nei modi e termini di legge e del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto. Resta inteso, in ogni modo, che la SA rimane del tutto estranea ai rapporti, ivi compresa qualsiasi vertenza economica e/o giuridica, che andranno ad instaurarsi fra l'Affidatario ed il personale dipendente/incaricato. La SA e l'ente esecutore sono esonerati da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'Affidatario nello svolgimento delle attività, per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto di affidamento.

L'Affidatario risponde pure dei danni alle persone o alle cose che potrebbero derivare per fatti dell'Affidatario medesimo e dei suoi dipendenti/collaboratori nell'espletamento delle attività richieste e si obbliga a stipulare allo scopo idonea assicurazione, sollevando pertanto la SA e l'ente esecutore da qualsiasi controversia che al riguardo venisse mossa.

ART. 5 - REFERENTE

L'Affidatario dovrà prevedere la figura di un Referente, con funzioni di organizzazione e coordinamento delle prestazioni, che risponderà del corretto svolgimento delle stesse da parte del personale e opererà per evitare ogni eventuale disfunzione imputabile al personale dell'impresa affidataria. Il Referente rappresenterà il costante punto di riferimento nei rapporti per l'intera durata dell'affidamento. Il nominativo del Referente dovrà essere comunicato alla Federazione dei Comuni del Camposampierese prima dell'attivazione del servizio. Qualora la Federazione dei Comuni del Camposampierese lo ritenesse opportuno, il Referente dovrà partecipare a incontri della cabina tecnica di regia per la programmazione e il coordinamento generale degli interventi secondo le modalità che verranno concordate tra l'Affidatario e la Federazione stessa.

L'Affidatario dovrà altresì assicurare la sostituzione di tutte le figure dedicate al servizio con personale di pari qualifica ed esperienza in caso di assenza a qualsiasi titolo.

L'Affidatario è tenuto a collaborare con gli Uffici dell'Ambito tramite incontri con il responsabile Servizio Protezione e Cura Minori o con un suo collaboratore per la programmazione degli interventi e per la verifica delle attività svolte. L'Affidatario è tenuto a predisporre mensilmente un report sui servizi svolti riportando le prestazioni effettivamente fornite.

ART. 6 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'affidamento avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto in MEPA e scadrà solo al raggiungimento del monte ore a disposizione e comunque entro il 31/12/2026. La Regione del Veneto con Decreto del Direttore potrà finanziare la Federazione dei Comuni del Camposampierese per la realizzazione del Progetto Care Leavers per ulteriori annualità (II e III coorte), il valore complessivo delle tre annualità è previsto in circa € 184.713,12 (IVA esclusa).

Per effetto del finanziamento o meno delle annualità di cui sopra, la Federazione si riserva, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.lgs 36/2023, di modificare la durata del contratto, prolungando la durata per un massimo di ulteriori 72 (settantadue) mesi, ovvero fino al raggiungimento del monte ore a disposizione, esercitando tale facoltà prima dei 120 (centoventi) giorni antecedenti la scadenza naturale del contratto. Qualora la Federazione dei Comuni del Camposampierese non eserciti la predetta facoltà, il contratto alla scadenza si intenderà concluso. È escluso qualsiasi tacito rinnovo.

ART. 7 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Affidatario deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in materia previdenziale, contributiva, assicurativa, fiscale, di igiene e sicurezza e disciplina

infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, l'affidatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L'Affidatario, prima dell'avvio del servizio, è tenuto a comunicare alla Federazione il nominativo del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

L'Affidatario si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative, dei regolamenti concernenti le assicurazioni sociali e di qualsiasi altra prescrizione normativa che potrà essere emanata in materia.

L'importo dell'affidamento è comprensivo di ogni e qualsiasi spesa che l'Operatore Economico deve sostenere per l'esecuzione del contratto, e in particolare degli emolumenti che deve sostenere per gli operatori, secondo le norme contrattuali vigenti per la figura professionale richiesta.

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerato con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'Affidatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente disciplinare. L'Affidatario, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso. In ogni caso, l'Affidatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare norme e prescrizioni, anche successivamente emanate, resteranno ad esclusivo carico dell'Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerato con il corrispettivo contrattuale.

L'Affidatario si impegna ad espletare il servizio nel modo più semplice ed efficiente assumendosi la piena e incondizionata responsabilità connessa ai propri compiti, provvedendo in particolare, a propria cura e spese, a:

- Impiegare tutte le strutture ed il personale necessario per la perfetta esecuzione del contratto;
- Garantire che le strutture e le attrezzature messe a disposizione per lo svolgimento delle attività corrispondano ai requisiti delle vigenti normative in materia di idoneità e sicurezza;
- Rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente per le materie oggetto del presente appalto;
- Predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atta a consentire alla stazione appaltante di monitorare la conformità dei servizi alle prescrizioni contrattuali;
- Predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atta a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo tese alla buona e corretta esecuzione contrattuale, che dovessero essere impartite dalla Federazione del Camposampierese;
- Comunicare immediatamente alla Federazione del Camposampierese le eventuali variazioni nella propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto e

negli organismi tecnici e amministrativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

- Comunicare immediatamente alla Federazione del Camposampierese ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- Manlevare e tenere indenne la Federazione del Camposampierese da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- Rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dalla contrattazione collettiva di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 o dalle disposizioni internazionali.

L'Affidatario si assume completamente tutti gli oneri per imposte e tasse, nessuna esclusa, applicati od applicabili in futuro in relazione all'oggetto dell'affidamento, nonché tutte le previdenze necessarie per evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose, come pure le spese di assicurazione e l'eventuale risarcimento di danni esonerando in tal senso la Federazione da qualsiasi responsabilità per incidenti e danni che dovessero subire terzi.

La Federazione dei Comuni del Camposampierese potrà procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche mediante controlli a vista sulle modalità di espletamento del servizio, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e controlli.

Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, la Federazione dei Comuni del Camposampierese potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da essa incaricati.

L'Affidatario prende atto ed accetta che i servizi oggetto del contratto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della loro consistenza e della dislocazione delle sedi di esecuzione.

In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, la Federazione del Camposampierese, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 8 - CONTRATTO

L'aggiudicatario dovrà stipulare apposito contratto con la Stazione Appaltante e l'atto verrà registrato con relative spese a carico dell'Aggiudicatario.

Fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 12, l'Ente attuatore potrà risolvere il contratto prima della naturale scadenza nel caso di grave inadempienza con preavviso inviato a mezzo PEC o raccomandata A.R. almeno due mesi prima della data di recesso.

Le spese di copia, stampa, bollatura e registrazione del contratto e tutte le altre spese inerenti il contratto si intendono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 9 - PAGAMENTO DELLE FATTURE

I prezzi proposti in sede di gara non potranno subire alcun aggiornamento per l'intera durata dell'affidamento.

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono compensati dalla stazione appaltante tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie, ecc., necessarie per la perfetta esecuzione

dell'appalto, qualsiasi onere espresso e non dal presente Capitolato inerente e conseguente i servizi di cui si tratta.

Il costo del servizio verrà liquidato in rate mensili posticipate su presentazione di regolari fatture, sulla base dei servizi effettivamente prestati.

Il pagamento avverrà entro il termine di 30 giorni dal ricevimento, da parte della Federazione dei Comuni del Camposampierese, della fattura elettronica e sarà comunque subordinato al corretto completamento delle procedure amministrative e contabili di legge e di regolamento proprie della SA, tra le quali la verifica della regolarità contributiva con l'acquisizione del D.U.R.C. e la verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 per ogni eventuale pagamento di importo superiore a euro 10.000,00 (IVA inclusa).

I pagamenti avverranno, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, esclusivamente a mezzo bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato acceso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche e che sarà comunicato alla Federazione dei Comuni del Camposampierese nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della citata legge 136/2010, corredata delle informazioni ivi previste.

Ferme restando le dovute informazioni previste dalla vigente normativa in materia di fatturazione, si rammenta l'obbligo, pena l'impossibilità di procedere al pagamento con conseguente rifiuto della fattura:

- dell'emissione di fattura elettronica (art. 1, comma 209, della legge n. 244/2007, art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazione dalla legge n. 89/2014), secondo le specifiche tecniche di cui al D.M. n. 55/2013 sull'elaborazione e trasmissione della fattura stessa;
- dell'indicazione nella fattura elettronica:
 - del n. particolare e di Reg. Gen. della determinazione con la quale si è affidato il servizio;
 - del Codice Univoco Ufficio: UFQO8N;
 - del CIG: A007CC468A;
 - del CUP: D31H22000200003;
 - della "Scissione dei pagamenti" previsto dall'art. 1, co. 629, lettera b), della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), che ha introdotto il nuovo art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972.

La liquidazione del corrispettivo avverrà mediante provvedimento del Responsabile del Servizio, previa verifica della regolarità della documentazione presentata e della effettiva e corretta esecuzione degli adempimenti contrattuali.

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora, nel periodo di riferimento, siano stati contestati addebiti all'impresa affidataria.

Inoltre al fine di consentire alla Federazione del Camposampierese di predisporre opportuna rendicontazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è fatto obbligo all'aggiudicatario di inviare alla scadenza di ogni trimestre lo Stato di avanzamento dei lavori - SAL, contestuale alla fattura, al quale va allegata la seguente documentazione:

- relazione delle attività, compresa l'indicazione delle difficoltà incontrare nello svolgimento del progetto e le modalità risolutive applicate;
- timesheet con descrizione dettagliata delle attività realizzate e delle singole risorse impiegate;
- il contratto tra l'Ente erogatore del servizio e il tutor (si evidenzia che il contratto deve riportare esplicitamente la finalità di realizzazione delle azioni legate al progetto Care Leavers);

- il C.V. del tutor incaricato;
- il cedolino mensile del tutor (ovvero la fattura, in caso di Partita IVA) e relativo mandato;
- la relazione sulle attività svolte dai tutor sul territorio.

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono compensati tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie, etc., necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto, qualsiasi onere espresso e non dal presente Capitolato inerente e conseguente i servizi e le prestazioni di cui si tratta.

ART. 10 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Affidatario, nell'esecuzione dei servizi richiesti, avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge e i contenuti del presente Capitolato. Le inadempienze più lievi saranno oggetto di richiamo ufficiale o diffida. In caso di inadempienze più gravi l'Affidatario è tenuto al pagamento di sanzioni pecuniarie che potranno variare secondo la gravità dell'infrazione. In caso di reiterazione delle infrazioni si procederà alla moltiplicazione delle sanzioni per il numero di volte in cui la contestazione viene formalizzata.

La SA, previa contestazione all'Affidatario a mezzo PEC o raccomandata A/R, provvederà all'applicazione delle sanzioni nei casi in cui non vi sia significativa corrispondenza del servizio a quanto richiesto dal presente Capitolato, secondo la seguente articolazione esemplificativa e non esaustiva:

- € 100,00 al giorno per mancata compilazione della piattaforma telematica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- € 250,00 al giorno per mancata sostituzione del tutor per l'autonomia;
- Da € 50,00 a € 200,00 per comportamento scorretto con gli utenti, segnalato dagli stessi utenti o verificato d'ufficio, a seconda della gravità delle inadempienze riscontrate ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione;
- € 50,00 al giorno di ritardo rispetto al termine assegnato per gli adempimenti prescritti in caso di rilievo nelle ispezioni e in caso di invito al miglioramento e alla eliminazione di difetti o imperfezioni del servizio;
- € 100,00 per ogni giorno di ritardo per mancata trasmissione dei documenti richiesti dall'Ambito e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Da € 50,00 a € 200,00 per ogni contestazione dovuta alla mancata fornitura di uno dei servizi indicato nell'art. 2.

Nel caso di inadempienze più gravi quali ad esempio:

- mancata trasmissione dei nominativi e dei dati personali relativi al personale impiegato all'avvio dell'affidamento;
- mancata risposta alla richiesta della documentazione relativa ai servizi prestati richiesta dal Ministero ai fini rendicontativi;
- totale non attuazione di quanto proposto in sede di gara;
- accumulo di tre sanzioni previste nel paragrafo precedente ovvero abituale deficienza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità o la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso;
- violazione degli obblighi contrattuali e previdenziali a favore dei dipendenti;
- violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex lege 136/2010;
- subappalto del servizio;
- perdita, nel periodo di vigenza del contratto, del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa;

si procederà alla risoluzione unilaterale per grave inadempimento.

Le contestazioni verranno formulate dall'Ufficio competente per iscritto a mezzo PEC o raccomandata A/R e, sempre per iscritto, l'Affidatario potrà produrre le proprie contro deduzioni entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Qualora non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute adeguate, si provvederà ad applicare la penale (previa comunicazione scritta all'impresa con le medesime modalità sopra esposte), che dovrà essere versata con le modalità indicate dalla SA. In caso di mancato pagamento della suddetta penale, la SA potrà valersi, in via subordinata, sulla cauzione. In tal caso l'Affidatario sarà obbligato a reintegrare il deposito cauzionale, su semplice richiesta scritta inviata dalla SA entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.

Per i casi non specificamente previsti l'importo della penale verrà determinato desumendolo e ragguagliandolo alla violazione più assimilabile.

Le norme del presente articolo non pregiudicano la possibilità che la SA proceda con ogni mezzo possibile, alla richiesta di indennizzi anche maggiori delle somme indicate nel caso in cui i danni provocati risultino superiori.

Per quanto non previsto dal presente Capitolato saranno valide le disposizioni del Codice Civile e della vigente normativa in materia.

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Ferme restando le cause di risoluzione previste in altre parti del Disciplinare di Gara e del presente Capitolato Speciale e il pagamento delle penali previste sopra, la Federazione dei Comuni del Camposampierese ha la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto nel caso di inadempimento dell'Affidatario anche di uno solo degli obblighi assunti con il contratto. La SA, in questo caso, assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'affidatario deve eseguire le prestazioni. Qualora l'inadempimento permanga, la SA risolve il contratto.

In ogni caso la Federazione dei Comuni del Camposampierese, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento e fermo restando il pagamento delle penali di cui all'art. 10, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi, oltre a quelli previsti in altri articoli del presente atto:

- mancanza o venir meno anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato o che hanno giustificato l'andamento del servizio stesso, ivi inclusi i requisiti richiesti dalla legge per la stipula del contratto;
- qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 122, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023;
- mancata attivazione del servizio;
- inadempienze degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse relative alle attività di gestione del servizio;
- dopo tre formali contestazioni che abbiano dato luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 10 o comunque se l'ammontare complessivo delle penali applicate supera il 10% del valore del contratto;
- nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 del medesimo Decreto Presidenziale;
- cessazione, interruzione o sospensione dell'attività;
- abbandono o mancata prestazione del servizio;

- inadempienze ritenute gravi dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese, a suo insindacabile giudizio, tali da rendere insoddisfacente il servizio o comprometterne la buona riuscita o che ne comportino la sua interruzione o l'incapacità di assolvere il servizio ad un livello qualitativo giudicato sufficiente dalla Federazione medesima.

Nel caso di risoluzione l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 122, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 12 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA

In caso di sopravvenienze normative e/o autorizzative interessanti la Federazione dei Comuni del Camposampierese che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, la stessa potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi per iscritto all'Affidatario. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Affidatario ha diritto al solo pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del codice civile.

ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È fatto divieto di subappaltare e/o di cedere in tutto o in parte le prestazioni oggetto del presente Capitolato. In caso di inosservanza da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, la Federazione dei Comuni del Camposampierese, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 14 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, per la stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell'importo contrattuale a favore della Federazione dei Comuni del Camposampierese per l'esecuzione degli interventi e delle attività oggetto del presente Capitolato.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La SA ha altresì il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti, nei luoghi dove viene prestato il servizio. La Federazione dei Comuni del Camposampierese può incamerare la garanzia anche per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del servizio.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata, a scelta dell'Affidatario, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della SA. Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste in caso di possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti, di cui all'art. 106, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023. Per fruire di tali riduzioni il possesso va segnalato e documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia definitiva cessa di avere effetto solo a verifica della completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto e comunque solo con la restituzione della stessa al garante. La garanzia definitiva, in qualunque forma prestata, deve coprire l'intero periodo di validità del contratto e cessa di avere effetto solo dopo che sia stata accertata la completa, totale ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e, comunque, solo con la restituzione della stessa al garante.

ART. 15 - POLIZZE ASSICURATIVE

L'Affidatario assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o arrecati a beni, tanto della Federazione dei Comuni del Camposampierese o di terzi, a seguito e in conseguenza dell'esecuzione del servizio oggetto del Capitolato. A tal fine l'Affidatario si impegna a stipulare con una primaria compagnia assicurativa apposita polizza assicurativa, a beneficio dell'Ente committente e dei terzi, valevole per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto, con massimale pari ad almeno € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) per sinistro.

In detta polizza dovrà risultare che la Federazione dei Comuni del Camposampierese è considerato "terzo" a tutti gli effetti. La Federazione dei Comuni del Camposampierese è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che dovessero occorrere al personale durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere derivante dalla suddetta responsabilità deve intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell'affidamento.

L'Affidatario consegnerà copia della polizza di cui sopra in sede di stipula del contratto e comunque entro il terzo giorno lavorativo antecedente l'inizio del servizio, se antecedente. In alternativa alla stipulazione di una polizza come sopra riportato, l'Affidatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, avente le caratteristiche sopra citate. In tal caso potrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione garantisce anche i servizi svolti per conto della Federazione dei Comuni del Camposampierese.

ART. 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario si obbliga all'osservanza delle norme vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e sue modificazioni, e in particolare si impegna a

comunicare alla Federazione dei Comuni del Camposampierese gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al contratto, entro sette giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine, comunicherà le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà, infine, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della Legge n. 136/2010 aggiornato dal D.Lgs. 187/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto. Si applicano comunque le sanzioni di cui all'art. 6 della legge n. 136/2010 aggiornato dal D.Lgs. 187/2010 e dal D.Lgs. n° 150/2011. L'Affidatario si impegna, inoltre, a comunicare alla SA ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

ART. 17 - VIGILANZA E CONTROLLI

La SA, per il tramite anche dei Servizi delegati all'Azienda ULSS 6 Euganea, vigilerà sull'andamento dell'attività oggetto del contratto, controllerà i risultati e verificherà il rispetto delle norme del presente Capitolato. Tali controlli saranno esercitati anche attraverso report periodici e acquisizione di documentazione rendicontativa dell'attività svolta e dei risultati acquisiti. Qualora si verifichi la non corretta esecuzione del servizio, la SA potrà diffidare l'impresa affidataria ad adempiere correttamente e, in caso di ulteriore prosecuzione nella mancanza, potrà rivolgersi a terzi che provvederanno in sua sostituzione, ponendo l'onere finanziario a carico dell'aggiudicataria stessa, fatti salvi i diritti relativi all'applicazione delle penali previste, al risarcimento del danno ed alla risoluzione del contratto.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il soggetto Affidatario si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003, e del Regolamento UE 679/2016 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. L'appaltatore si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del citato D.Lgs. n. 196/2003, acquisendone le derivanti responsabilità, e a trattare i dati personali in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del predetto D.Lgs. n. 196/2003, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste. L'Affidatario si impegna ad osservare e far osservare a tutti i componenti del gruppo di lavoro la massima riservatezza, a non divulgare informazioni di qualsiasi natura, acquisite in occasione della prestazione di servizio ed al rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs 196/2003, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.

L'Affidatario si obbliga, in particolare, a:

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi, oltre al citato D.Lgs. n. 163/2003, anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali;
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali per identificare gli "Incaricati del trattamento" e organizzarli nei loro compiti;

- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003 così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

ART. 19 - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO

L'Affidatario è tenuto all'osservanza degli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Affidatario è obbligato ad approvare ed applicare i protocolli di sicurezza sanitaria per la prevenzione ed il contenimento del contagio da Covid-19, ad informare e formare tutto il personale addetto su prevenzione e controllo dell'infezione da Covid-19, identificazione dei casi sospetti ed utilizzo appropriato dei DPI.

ART. 20 - OSSERVANZA NORMATIVA

L'Affidatario, oltre alle norme del presente disciplinare, avrà l'obbligo di osservare e di far osservare tutte le prescrizioni, disposizioni e norme di qualsiasi genere vigenti o che possano essere eventualmente emanate dalle competenti Autorità durante il corso dell'affidamento applicabili ai servizi di cui al presente disciplinare, restando contrattualmente convenuto che, anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri o limitazioni nell'espletamento del servizio, l'Affidatario non potrà accampare diritto alcuno verso il committente.

ART. 21 - CONTROVERSIE GIUDIZIARIE

Per qualsiasi questione che dovesse insorgere tra l'Ente attuatore e l'Affidatario in ordine all'esecuzione del servizio e non risolta in via bonaria, il Foro competente è quello di Padova.

L'Affidatario letto il presente disciplinare, lo accetta integralmente.